



COMUNE DI QUARTO

(Città Metropolitana di Napoli)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con dd.P.R. in data 21.6.2019, 12.1.2023 e 28.2.2024)

DELIBERAZIONE N. 211 DEL 4 GIUGNO 2025

OGGETTO: Fascicolo n. 506 intestato a XXXXXXXXXXXX (c.f. XXXXXXXXXXXX) - Provvedimento di esclusione totale dalla massa passiva

L'anno 2025, il giorno 4 del mese di giugno, alle ore 13.00 nella Casa comunale, si è riunita ai sensi dell'art.252 del d.lgs. n. 267/2000 la Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreti del Presidente della Repubblica del 21.6.2019, 12.1.2023 e del 28.2.2024, nelle persone di

		presente	assente
Giuseppe Amore	<i>presidente</i>	X	
Agnese Iardino	<i>componente</i>	X	
Paolo Rotondo	<i>componente</i>	X	

PREMESSO CHE

- il comune di Quarto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 7.5.2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL");
- con decreto del Presidente della Repubblica del 21.6.2019, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune;
- in data 15.7.2019, il citato decreto presidenziale di nomina è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione, nelle persone della dott.ssa Maria Antonietta Cugusi, del dott. Gaetano Mosella e del dott. Giuseppe Amore;
- con deliberazione n. 1 del 15.7.2019, la Commissione straordinaria di liquidazione si è regolarmente insediata presso il comune di Quarto ai sensi dell'art.252, comma 2, del TUEL, in data 15.7.2019, nominando quale presidente la dott.ssa Maria Antonietta Cugusi;
- a seguito di dimissioni della dott.ssa Maria Antonietta Cugusi, con d.P.R. del 12.1.2023 è stata nominata in sostituzione la dott.ssa Agnese Iardino;
- successivamente, a seguito di dimissioni del dott. Gaetano Mosella, con d.P.R. del 28.2.2024 è stato nominato in sostituzione il dott. Paolo Rotondo;
- con deliberazione n. 36 del 14.3.2024 l'Organo si è insediato nella sua attuale composizione, nominando quale presidente il dott. Giuseppe Amore;

VISTO l'articolo 252, comma 4, TUEL in base al quale «L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato» ovvero, nel caso di specie, entro il 31 dicembre 2018;

GA
R 48



VISTO l'articolo 248, comma 4, TUEL il quale prescrive «*Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità*»;

VISTA l'istanza assunta a prot. 35722/2020, censita al fascicolo n. 506 della gestione di liquidazione, con la quale in relazione alla posizione in oggetto è stata richiesta l'ammissione alla massa passiva del presunto credito complessivo di euro 5.503,58 a titolo di Spese di lite ed esborsi liquidati con sentenza n. 6381/2016 dal Tribunale di Napoli – XI sezione civile;

CONSIDERATO, che il credito vantato dall'istante rientra, ai sensi del richiamato articolo 252, comma 4, TUEL, nella competenza di questo Organo straordinario di liquidazione;

VISTA l'attestazione resa, ai sensi dell'articolo 254, comma 4, TUEL, dal Responsabile del servizio competente;

RILEVATO che, esperita l'istruttoria di competenza e tenuto conto della menzionata attestazione del Responsabile del servizio resa ai sensi dell'articolo 254, comma 4, TUEL, è risultata l'assenza di somme a debito dell'Ente in relazione all'istanza in oggetto;

DATO ATTO che

- con nota prot. n. 19234/2025, regolarmente notificata a mezzo pec, il cui contenuto si richiama integralmente, questo Organo, non ravvisando i presupposti per l'ammissione al passivo del credito vantato, ha comunicato al creditore in oggetto, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/90, il preavviso motivato di esclusione;
- decorsi i termini di legge, non risulta pervenuta alcuna osservazione ai sensi del citato art. 10-bis, Legge 241/90;

RITENUTO che, pertanto, a seguito dell'istruttoria compiuta ai sensi dell'art. 254 e ss, del TUEL, tenuto conto della documentazione a disposizione, l'istanza richiamata non può essere ammessa alla massa passiva;

per quanto sin qui esposto, con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di ESCLUDERE dalla massa passiva, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la posizione censita al n. 506 della gestione di liquidazione vantata per l'importo di euro 5.503,58;
3. di notificare la presente deliberazione, a cura della segreteria dell'Ente, all'istante;
4. di trasmettere la presente deliberazione, a cura della segreteria dell'Ente, al Sig. Sindaco, al Segretario comunale, al Collegio dei revisori e al Responsabile dell'Area economico-finanziaria per opportuna conoscenza;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del d.P.R. n. 378/1993 e di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line con anonimizzazione dei dati personali in conformità alla normativa vigente.

61 ✓
yf



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DEL COMUNE DI QUARTO (NA)

Letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

IL PRESIDENTE

Giuseppe Amore

Giuseppe Amore

I COMPONENTI

Agnese Iardino

Agnese Iardino

Paolo Rotondo

Paolo Rotondo

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica.

